



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Rieti

Sezione civile

in persona della giudice dott.ssa Roberta Della Fina e in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1802 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018 proposta da:

LUCIANO GENTILI

GNTLCN57R20G763I

CHRISTIAN GENTILI

c.f. GNTCRS85M27H501V

rappresentati e difesi dall'Avv. MATTEI BRUNO per delega in calce all'atto di citazione

ATTORI

CONTRO

FEDERICO RENZI

c.f. RNZFRC82H14H501X,

rappresentato e difeso dall'Avv. ROMITO GIUSEPPE GIOVANNI per delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTO

OGGETTO: obbligazioni contrattuali.

CONCLUSIONI: come da note scritte ex art. 221 comma 4 d.l. 34/2020 conv. l. 77/2020 depositate per l'udienza dell'11.6.2021.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato Gentili Luciano e Gentili Christian hanno convenuto in giudizio Renzi Federico, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:



“Voglia l’On. Tribunale:

A) accertare e dichiarare il diritto di Gentili Luciano di ottenere da Renzi Federico la somma di € 6.011,49 a titolo di pagamento dei contributi IVS ed € 25.000,00 circa a titolo di rimborso della quota di 1/3 del valore dell’attrezzatura acquistata dalla New Team Car Società Cooperativa a r.l., oltre la liquidazione dell’avviamento commerciale, da liquidarsi equitativamente ex art. 1226 c.c., avendo il convenuto continuato a svolgere l’attività di autocarrozzeria in Poggio Mirteto (RI), località Capacqua, Via Ignazio Losacco s.n.c., presso la sede della New Team Car Società Cooperativa a r.l., utilizzando anche l’attrezzatura acquistata da quest’ultima società e, per l’effetto, condannare il Sig. Renzi Federico al pagamento della complessiva somma di € 52.000,00 ovvero di altra somma, anche minore, ritenuta di giustizia, in favore di Gentili Luciano, oltre interessi legali e maggior danno (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 17 febbraio 1995, n. 1712);

B) accertare e dichiarare il diritto di Gentili Christian di ottenere da Renzi Federico la somma di € 6.935,56 a titolo di pagamento dei contributi IVS ed € 25.000,00 circa a titolo di rimborso della quota di 1/3 del valore dell’attrezzatura acquistata dalla New Team Car Società Cooperativa a r.l., oltre la liquidazione dell’avviamento commerciale, da liquidarsi equitativamente ex art. 1226 c.c., avendo il convenuto continuato a svolgere l’attività di autocarrozzeria in Poggio Mirteto (RI), località Capacqua, Via Ignazio Losacco s.n.c., presso la sede della New Team Car Società Cooperativa a r.l., utilizzando anche l’attrezzatura acquistata da quest’ultima società e, per l’effetto, condannare il Sig. Renzi Federico al pagamento della complessiva somma di € 52.000,00 ovvero di altra somma, anche minore, ritenuta di giustizia, in favore di Gentili Christian, oltre interessi legali e maggior danno (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 17 febbraio 1995, n. 1712).

Rifuse le spese e compensi oltre accessori di legge?”.

Hanno dedotto, a sostegno delle proprie domande:

- di avere costituito, con il convenuto, la New Team Car soc. coop a r.l., con sede in Poggio Mirteto, località Capacqua, via Ignazio Losacco s.n.c., avente ad oggetto attività di autocarrozzeria per la riparazione di veicoli incidentati;
- che tale società acquistava l’attrezzatura occorrente per l’attività di riparazione dei veicoli sostenendo una spesa di circa € 140.000,00;
- che in data 25.5.2015 gli attori recedevano dalla società, con il consenso del convenuto;
- che, in particolare, con scrittura privata del 25.5.2015, gli attori e il convenuto pattuivano che il secondo provvedesse al pagamento dei contributi IVS degli



attori, dovuti alla data del 25.5.2015, nonché del debito relativo alla regolarizzazione della posizione del dipendente Renzi Piero;

- che, inoltre, gli attori hanno diritto alla liquidazione della loro quota inerente l'utilizzo dell'attrezzatura necessaria all'esercizio dell'attività di impresa, di valore complessivo pari ad € 75.000,00 circa;
- che, inoltre, avendo il convenuto continuato a svolgere l'attività di autocarrozeria presso la sede della New Team Car, utilizzando l'attrezzatura precedentemente acquistata da tale società, gli attori hanno diritto alla liquidazione dell'avviamento commerciale.

Si è costituito in giudizio Renzi Federico contestando le pretese attoree e, in particolare, deducendo:

- il difetto di giurisdizione del Tribunale adito, devolvendo l'art. 31 dello statuto della società le controversie tra soci e tra soci e società alla competenza arbitrale;
- la carenza di legittimazione passiva del convenuto in ordine alla richiesta di pagamento delle somme a titolo di rimborso del valore dell'attrezzatura, trattandosi di domanda da formulare nei confronti della società, e non del singolo socio, e in ogni caso la non debenza di tali somme, stanti le previsioni degli artt. 11 e 30 dello statuto della società in ordine ai rimborsi ai soci receduti e considerato che le attrezzature in oggetto erano state vendute a una terza società prima del recesso degli attori;
- la non debenza di somme a titolo di avviamento commerciale agli attori, stanti le previsioni degli artt. 11 e 30 dello statuto della società e non sussistendo, al momento della messa in liquidazione della stessa, attività patrimoniali;
- l'avvenuto integrale pagamento delle somme necessarie alla regolarizzazione del socio Renzi Piero e il carattere giustificato del mancato pagamento delle somme dovute a titolo di pagamento dei contributi IVS degli attori in considerazione della sussistenza di controcrediti nei confronti degli stessi – conseguiti alla mancata disattivazione delle utenze telefoniche in uso agli stessi e intestate alla società, e al mancato versamento alla società di somme incassate dagli attori per conto della società anteriormente al loro recesso.

Ha, quindi, concluso come segue:

“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis:



In via pregiudiziale e preliminare dichiarare il difetto di giurisdizione e quindi la propria incompetenza a giudicare essendo invece competente a decidere un arbitro così come previsto nello Statuto della società cooperativa;

In Rito dichiarare la carenza di legittimazione passiva del convenuto Renzi Federico relativamente alla domanda di pagamento di € 25.000,00 ciascuno (per un totale di € 50.000,00) a titolo di rimborso della quota di 1/3 del valore dell'attrezzatura acquistata dalla New Team Car Società Cooperativa a r.l. poiché la legittimazione attiva per la presente domanda è da attribuire unicamente alla New Team Car Società Cooperativa a r.l.;

Nel merito in via principale, ritenuta valida ed operante la scrittura privata stipulata tra le parti in data 25.05.2015 ed operante lo Statuto della New Team Car Società Cooperativa a r.l. rigettare le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti;

In subordine dichiarare dovuta la restituzione al sig Renzi Federico della somma percepita senza titolo dagli attori di € 7.412,00 di cui in premessa e per l'effetto dichiarare la compensazione con quella che il convenuto dovrà pagare per i contributi IVS.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”

La causa, istruita con produzioni documentali, interrogatori formali delle parti e prove testimoniali, è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'11.6.2021, sulle conclusioni rassegnate dalle parti.

Deve innanzitutto rigettarsi l'eccezione svolta da parte convenuta in ordine al difetto di giurisdizione di questo Tribunale in favore della competenza arbitrale, dal momento che l'art. 31 dello statuto della società cooperativa (cfr. allegato 1 alla comparsa di costituzione del convenuto) attribuisce alla competenza arbitrale “*qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale*”, mentre nel caso di specie la controversia è stata azionata da due soggetti non più soci, in quanto receduti dalla società, nei confronti di un soggetto rimasto nella compagine sociale (non essendo emerso nel presente giudizio che il convenuto sia uscito dalla compagine societaria o che la società sia stata cancellata dal registro delle imprese – essendo stata dedotta e provata esclusivamente la sua cancellazione dall'albo delle imprese artigiane e la sua messa in liquidazione; cfr. allegati 4 e 5 alla comparsa di costituzione del convenuto), sulla base dei rapporti derivanti dalla sottoscrizione dell'accordo del 25.5.2015.



La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'elemento determinante l'operatività della competenza arbitrale è integrato dal fatto che la *causa petendi* della controversia presupponga il rapporto sociale (considerazione che ha indotto a ritenere incluse in tale competenza anche le controversie relative al recesso del socio dalla società – cfr. Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24247 del 2020; Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15697 del 11/06/2019), mentre nel caso di specie il titolo posto alla base delle pretese azionate dagli attori nei confronti del convenuto risulta integrato dalla scrittura privata tra gli stessi intercorsa in data 25.5.2015 (cfr. allegato 1 all'atto di citazione), volta a disciplinare i rapporti tra i soggetti sottoscrittori in una fase successiva al recesso di Gentili Christian e Gentili Luciano dalla società, e quindi a prescindere dalla loro appartenenza alla compagine sociale.

L'oggetto del presente giudizio, dunque, lungi dall'essere integrato dall'accertamento dei diritti degli attori, quali soci, conseguenti all'esercitato recesso, è rappresentato – per quanto emerso dalle deduzioni attoree – dall'accertamento dei diritti loro spettanti in dipendenza della sottoscrizione della scrittura privata intercorsa con il convenuto, avente il contenuto sopra esposto.

Conseguentemente, la clausola compromissoria contenuta nello statuto della società non appare applicabile ai rapporti tra le odierne parti di causa fondati su tale richiamata scrittura, anche in considerazione del principio, reiteratamente espresso dalla giurisprudenza di legittimità, di stretta interpretazione di tali clausole (cfr. Cass. sez. 2 n. 1213 del 18/1/2017).

Ciò premesso, nel merito le domande di parte attrice devono essere rigettate, per quanto di seguito esposto.

Per quanto attiene alla domanda degli attori volta ad ottenere il rimborso della quota di un terzo ciascuno del valore dell'attrezzatura acquistata dalla New Team Car soc. coop. s.r.l. per l'esercizio dell'attività di impresa, deve rilevarsi il difetto di titolarità passiva del relativo rapporto giuridico in capo all'odierno convenuto, non essendo previsto nella scrittura privata intercorsa con lo stesso alcunché in ordine al richiesto rimborso, e dovendo il diritto alle restituzioni e ai rimborsi in caso di recesso del socio dalla società farsi valere – sussistendone i presupposti ai sensi dell'art. 11 dello statuto – esclusivamente nei confronti di quest'ultima, soggetto giuridico distinto dai soci che la compongono.



Irrilevante risulta, peraltro, la circostanza (dedotta dagli attori nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.) che il convenuto abbia continuato ad utilizzare “in proprio” l’attrezzatura in questione, dal momento che qualsiasi questione inerente l’utilizzo dell’attrezzatura di proprietà della società da parte di un terzo (ivi incluso il socio della prima che svolga un’attività quale imprenditore individuale) attiene, evidentemente, ai rapporti tra la società e il terzo, risultandone estranei i soci (peraltro già receduti) della prima.

Per quanto riguarda, poi, la domanda di “liquidazione dell’avviamento commerciale” formulata dagli attori nei confronti del convenuto, risulta irrilevante, ai fini del diritto degli attori ad ottenere dal convenuto tale liquidazione, la circostanza che lo stesso abbia, in proprio, continuato a svolgere l’attività di carrozziere per auto nella stessa sede e con la medesima attrezzatura precedentemente impiegata dalla New Team Car, dal momento che la legittimazione a formulare tale richiesta sussisterebbe, al più, in capo a quest’ultima società, cui fa capo l’avviamento di cui – nelle deduzioni degli attori – si sarebbe avvantaggiato in proprio il convenuto e che, come sopra già esposto, costituisce un soggetto giuridico distinto e autonomo dai soci che vi partecipano o vi hanno partecipato.

Ove, invece, la “liquidazione dell’avviamento commerciale” sia richiesta dagli attori a titolo di rimborso dovuto per effetto del recesso, devono nuovamente richiamarsi le considerazioni sopra svolte in ordine al fatto che la titolarità passiva del relativo rapporto giuridico sussiste esclusivamente in capo alla società New Team Car, su cui gravano le obbligazioni relative ai rimborsi ai soci receduti ai sensi – e nei limiti – dell’art. 11 dello statuto.

Per quanto attiene la domanda degli attori di pagamento dei contributi IVS (asseritamente pari ad € 6.011,49 per Gentili Luciano e ad € 6.932,56 per Gentili Christian), deve osservarsi che nella scrittura privata intercorsa con il convenuto è stato previsto: *“il socio Renzi Federico s’impegna [...] ad effettuare i pagamenti dei contributi IVS dei soci Gentili Luciano e Christian dovuti fino a tutt’oggi”*.

Dal tenore della disposizione richiamata appare evidente l’accollo (cd. interno), da parte del convenuto, dell’obbligazione di pagamento dei contributi I.V.S. gravante sugli attori; conseguentemente, il destinatario di tali pagamenti risulta necessariamente coincidere con l’ente cui tali contributi devono essere versati (ossia l’INPS), non essendo invece



pattuito tra le parti che i relativi importi dovessero essere pagati direttamente agli attori (i quali, successivamente, avrebbero provveduto al versamento dei contributi).

L'inadempimento dell'obbligazione assunta dal Renzi di procedere al pagamento dei contributi I.V.S. facenti capo agli attori (non contestato dal convenuto), conseguentemente, avrebbe determinato la condanna del primo al pagamento in favore dei secondi degli importi relativi a tali contributi soltanto qualora gli stessi avessero dimostrato di avere provveduto direttamente ai relativi versamenti.

Diversamente, infatti, risulta difettare la prova del fatto che, per effetto dell'inadempimento dell'obbligazione assunta dal convenuto, gli attori abbiano subito un depauperamento corrispondente agli importi dovuti a titolo di contributi I.V.S., e risulta conseguentemente insussistente la prova del pregiudizio ex art. 1218 c.c.

Nel caso di specie, non avendo gli attori provato, e per vero neppure dedotto, di avere provveduto in proprio al pagamento delle somme richieste al convenuto a titolo di contributi I.V.S., risulta difettare la prova del titolo del pagamento richiesto al convenuto nel presente giudizio.

Irrilevante risulta, infine, l'accertamento del dedotto inadempimento del convenuto all'obbligazione assunta in ordine alla regolarizzazione della posizione contributiva del dipendente Renzi Piero, non avendo gli attori formulato alcuna domanda in relazione allo stesso.

Dal rigetto delle domande attoree deriva l'assorbimento dell'eccezione di compensazione svolta da parte convenuta, e la conseguente irrilevanza dell'accertamento relativo alla sussistenza del controcredito dedotto da quest'ultima.

Dal rigetto delle domande attoree deriva, in applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c., la condanna degli attori, in solido tra loro, al pagamento in favore di parte convenuta delle spese del presente giudizio, liquidate in base ai parametri minimi del D.M. 55/2014 stante la ridotta complessità della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e deduzione:

- rigetta le domande attoree;



- condanna gli attori, in solido tra loro, a rifondere al convenuto le spese del presente giudizio, che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre spese generali e oneri di legge.

Così deciso in Rieti, il 26 luglio 2021

La Giudice

dott.ssa Roberta Della Fina

Arbitrato in Italia

